ACTIVE IMPRESA EVENTI CATASTROFALI

LA SOLUZIONE ASSICURATIVA PER TUTELARE
LA TUA ATTIVITÀ DA GRANDI EVENTI NATURALI

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni) edizione 01.07.2023
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) edizione 01.07.2023
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni edizione 01.07.2023

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione terremoto e alluvioni per gli Uffici

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Active Impresa Eventi Catastrofali"**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione per la copertura dei rischi di terremoto e alluvione o inondazione per gli uffici.
Il contratto è complementare al contratto di assicurazione Cattolica&Attività Professionale Uffici (mod. 161) e la sua operatività è subordinata all'esistenza, alla validità e all'efficacia di tale polizza di riferimento.

Terremoto

Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ **I danni materiali e diretti ai fabbricati e ad eventuali altri beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da terremoto;**
- ✓ **Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile.**

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono relative a:

- ✗ **Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- ✗ **Di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;**
- ✗ **Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- ✗ **Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- ✗ **Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.**

Inoltre l'assicurazione non opera se il fabbricato danneggiato non si trova in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Alluvione e Inondazione

Che cosa è assicurato?

In subordine alla garanzia Terremoto,a scelta del Contraente, la copertura può essere estesa anche a:

- ✓ **I danni materiali e diretti ai fabbricati e ad eventuali altri beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da alluvione o inondazione (e relative spese di sgombero ecc.).**

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono relative a:

- ✗ **Mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- ✗ **Mancata produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano effetto dell'inondazione o dell'alluvione;**
- ✗ **Allagamento e flash flood (cd. "bomba d'acqua");**
- ✗ **Traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;**
- ✗ **Franamento o cedimento del terreno;**
- ✗ **Enti mobili all'aperto;**
- ✗ **Fabbricati costruiti in aree golenali.**

Sono esclusi anche i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie nonché quelli dichiarati inagibili dalle Autorità.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Dove vale la copertura?

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.
Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.
In specifico, il Contraente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, spedendo la disdetta con preavviso di 30 giorni. Analoga facoltà può essere esercitata dalla Società.

Assicurazione terremoto e alluvione per gli Uffici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Active Impresa Eventi Catastrofali"**

Edizione: 01.07.2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.244.148.191,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.cattolica.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Se nella polizza Cattolica&Attività Professionale Uffici di riferimento è assicurato il fabbricato tale partita deve essere obbligatoriamente attivata e le eventuali partite costituenti il contenuto possono essere escluse. Se nella polizza Cattolica&Attività Professionale Uffici di riferimento non è assicurato il fabbricato è possibile assicurare le sole partite costituenti il contenuto.

La data di decorrenza non può essere anteriore a quella della polizza Cattolica&Attività Professionale Uffici di riferimento, la durata deve essere annuale più eventuale frazione d'anno e la data di scadenza deve coincidere con il giorno ed il mese di scadenza delle rate annuali di premio della polizza Cattolica&Attività Professionale Uffici di riferimento.

La tariffa si basa sulla classe territoriale Terremoto (CTT) e sulla classe territoriale Alluvione e Inondazione (CTA) propria del Comune (CAP) ove è ubicato il fabbricato. La tariffa della garanzia Terremoto dipende anche dalle caratteristiche del fabbricato (anno di costruzione, tipo di costruzione, numero di piani).

Terremoto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Il premio può essere modulato in funzione di 6 combinazioni di franchigia (5% o 10% della somma assicurata) e di limite di indennizzo (50% o 70% o 80% della somma assicurata).
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve rispettare specifiche caratteristiche costruttive.
Per le partite Fabbricato, Attrezzatura-Arredamento, se assicurate, i relativi limiti sono indicati in polizza.
Per taluni beni (es. valori, archivi e supporti informatici) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.
Seguono le principali franchigie e scoperti:

- In generale: franchigia pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza
- Mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "struttura antisismica": raddoppio o triplicazione della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo
- Mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "strutture portanti in cemento armato": raddoppio della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo

Alluvione e Inondazione

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve disporre delle autorizzazione edificatorie e non essere dichiarato inagibile.
Per le partite Fabbricato, Attrezzatura-Arredamento, se assicurate, i relativi limiti sono indicati in polizza.
Per taluni beni (es. locali interrati e seminterrati e relativo contenuto) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.
In generale viene applicato uno scoperto con il minimo pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?
Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per limitare le conseguenze del danno, avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni e nei 5 giorni successivi inviare una dichiarazione scritta indicando l'entità approssimativa del danno (analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni all'Autorità Giudiziaria o di polizia), conservare i residui, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (e, a richiesta, un elenco dettagliato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro).
Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenze
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Quando e come devo pagare?

Premio
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione
Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Questa assicurazione può essere connessa all'erogazione di mutui immobiliari: solo in tal caso la polizza contiene un'apposita appendice di vincolo a favore dell'Istituto di Credito che eroga il mutuo.
Risoluzione
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione terremoto e alluvione per gli Uffici è rivolta a professionisti titolari di uffici e studi professionali e per ambulatori medici, diagnostici e veterinari. Possono inoltre essere assicurate sedi di associazioni e agenzie turistiche ed immobiliari nonché palestre e centri di estetica.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 20,60% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com
Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuta dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le "Condizioni di Assicurazione" contengono:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Assicurazione principale

Garanzie facoltative

Norme che operano in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Definizioni

Allagamento La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.

Alluvione, Inondazione Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Apparecchiature elettroniche Apparecchiature elettroniche, quali computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche e router, impianti citofonici, strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che abbiano componenti elettroniche, apparecchiature mediche ed elettromedicali nonché ogni altra apparecchiatura professionale normalmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività di studi ed uffici.

Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci "Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso".

Area golenale E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

Archivi informatici Dati e Programmi di utente per Apparecchiature elettroniche memorizzati su Supporti di dati.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Attrezzatura ed arredamento Il contenuto dei locali dell'ufficio, costituito da:

- mobilio, arredamento, apparecchi elettrici ed elettrodomestici;
- collezioni e raccolte, quadri ed oggetti d'arte;
- materiale di cancelleria, materiali di consumo, supporti informatici;

nonché quant'altro normalmente pertinente all'attività svolta compreso quanto indicato alla voce "Apparecchiature elettroniche".

Se i locali sono in affitto, sono compresi:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento;
- ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario.

È escluso quanto indicato alle voci "Documenti", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso" e "Valori" i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

Sono altresì escluse eventuali merci oggetto di vendita e campionari.

Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danni diretti Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.

Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Dati Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Documenti Documenti, registri contabili e fiscali, registri in genere, documenti d'archivio, disegni, progetti, stampati, pratiche ed in genere quanto costituisce l'archivio dello studio, esclusi gli "Archivi informatici".

Fabbricato L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono compresi i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.

Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.

È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Attrezzatura – Arredamento".

Fissi ed infissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Flash Floods Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Franchigia Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va in detrazione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Gioielli e preziosi Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.

Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia S.p.A. in caso di sinistro.

Piano fuori terra Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Polizza di riferimento La polizza stipulata con il mod. 161 "Cattolica&Attività Professionale Uffici", alla cui esistenza, validità ed efficacia è subordinata l'operatività della presente polizza.

Premio La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia S.p.A..

Programmi in licenza d'uso Sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dalle Apparecchiature elettroniche - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo – limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) – specificati nel contratto stesso.

Supporti informatici Schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.

Scoperto Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Generali Italia S.p.A..
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in Cemento armato	Strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: • le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dall'abitazione stessa; • le armature del tetto in legno.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Valore intero	Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata scelta, pertanto, deve coincidere con il valore dei beni assicurati. Se la somma assicurata indicata in polizza risultasse inferiore al valore complessivo degli stessi, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Art. 2 Oggetto del contratto

Questo contratto di assicurazione presta le garanzie specificamente concordate e indicate in polizza contro i danni causati da terremoto, da alluvione e inondazione, da flash floods.

Le garanzie e le prestazioni che ne conseguono sono descritte nelle rispettive Sezioni di questo Fascicolo.

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti stabiliti in Polizza, sono riportati nella "Scheda riepilogativa" inserita in questo documento.

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a fabbricati aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 3 Operatività subordinata alla "polizza di riferimento"

L'operatività della presente polizza è subordinata all'esistenza, alla validità e all'efficacia della "polizza di riferimento" (anche agli effetti dell'art. 1901 del codice civile "Pagamento del premio").

Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio - Diritto di ripensamento

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia S.p.A. per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 30 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia S.p.A..

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le

successive scadenze ed il diritto di Generali Italia S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino postale intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*); in questo caso il premio si intende pagato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o su conto (*) dell'intermediario; in questo caso, ferma la data di effetto indicata in polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine, o del giorno di valuta se successivo, s*alvo il buon fine del pagamento* con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia S.p.A.;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 5 Durata del contratto e proroga

La durata è di un anno. Se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata di un anno, e così successivamente di anno in anno.

L'eventuale disdetta va esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata in una delle forme previste dall' art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6 Facoltà di recesso

Generali Italia S.p.A. e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 7 Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, le somme assicurate, i massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), e il premio sono soggetti ad adeguamento automatico legato all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Per ogni anno solare, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi è adottato l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se è variato l'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, variano proporzionalmente a decorrere dalla stessa scadenza di rata. Se l'indice è pubblicato in ritardo, si fa riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Non sono comunque soggetti ad adeguamento:

- franchigie espresse in cifra assoluta,
- minimi e massimi di scoperto,
- tutti i valori espressi in percentuale.

La polizza si intende indicizzata solo se è indicato in polizza l'adeguamento annuale del premio, delle somme assicurate e dei massimali.

Art. 8 Aggiornamento del premio alla scadenza

Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza o dell'eventuale tacito rinnovo Generali Italia S.p.A. può inviare al Contraente in una delle forme previste dall'art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le nuove condizioni di premio relative al rinnovo dell'assicurazione, alle stesse condizioni normative e di garanzia della polizza in corso. In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio si intenderà espressa mediante il versamento del premio o della rata di premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto con rilascio di quietanza.

Il Contraente può non accettare le nuove condizioni di premio astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità di dare disdetta.

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio e dall'art. 5 "Durata del contratto e proroga".

Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il contraente o l'assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni[6].
In caso di sinistro, l'assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art.10 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia S.p.A. acconsente all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le circostanze richiesti dalla Compagnia.

Se il contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.[7]

L'assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia S.p.A. ogni aggravamento e diminuzione del rischio[8].

Art.11 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia S.p.A. ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e i diritti che nascono dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Generali Italia. Spetta al contraente compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni, che sono vincolanti anche per l'assicurato, ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art.13 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia S.p.A. mediante:

- *posta elettronica certificata PEC;*
- *lettera raccomandata;*

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia S.p.A., devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- *posta elettronica certificata PEC;*
- *lettera raccomandata.*

Art.14 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia S.p.A..

Art.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

---

6 Art. 1910 del Codice civile.

7 Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

8 Art. 1897, 1898 del Codice civile.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

PROTEZIONE AZIENDA - TERREMOTO

RISCHIO ASSICURATO

Art. 1 Danni da Terremoto

Generali Italia S.p.A. indennizza, nei limiti rispettivamente indicati in polizza per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – al Fabbricato e/o alle cose assicurate in esso contenute causati da Terremoto purché il Fabbricato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto "singolo sinistro".

COSA PUO' ESSERE ASSICURATO

Art. 2 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in questa polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite della polizza di riferimento:

"Fabbricato", relativamente ai locali adibiti all'attività indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell'ubicazione indicata in polizza.

Qualora sia indicata nella polizza di riferimento la somma assicurata relativa alla condizione particolare "Rischio locativo" sono esclusi dalla partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente.

"Attrezzatura ed arredamento", contenuti nei citati locali, occupati dal Contraente e siti nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle citate dipendenze, con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per ciascun quadro od oggetto d'arte.

Sono compresi i beni personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.

Se nella polizza di riferimento, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **MV01**, a deroga di quanto riportato nella definizione "Attrezzatura ed arredamento" sono compresi in questa partita le merci oggetto di vendita e i campionari.

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati "Attrezzature ed arredamento", anche in eccedenza alla somma assicurata:

"Valori", contenuti nell'ambito dei citati locali, fino ad un limite pari al 15% della somma assicurata con la partita "Attrezzature ed arredamento" e con i seguenti ulteriori limiti di indennizzo:

- euro 15.000,00 per valori posti in armadi forti e casseforti;
- euro 6.000,00 per valori comunque riposti;

"Documenti", contenuti nei citati locali e delle relative dipendenze, fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata con la partita "Attrezzatura ed arredamento " con il massimo di euro 6.000,00.

Se nella polizza di riferimento, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **D030**, i limiti di indennizzo percentuali previsti per i "Valori" e per i "Documenti" si intendono elevati al 30% ed i relativi massimi assoluti si intendono triplicati.

Art. 3 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, nonché l'intero fabbricato di cui forma eventualmente parte:

- *non siano in costruzione.*
- *si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione.*
- *abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce "tipo costruzione": Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.*

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

Pertanto, relativamente ai danni da terremoto, ferme le specifiche esclusioni di cui all'art. 6 "Esclusioni - Danni da Terremoto", se in caso di sinistro, le caratteristiche costruttive del fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

Nel caso in cui sia indicato in polizza, ***Struttura Antisismica*** *e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:*	*la* ***percentuale di franchigia*** *di cui all'art. 7 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà:* *• raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato".* *• triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".*
	il ***limite di indennizzo*** *ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato", o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".*
Nel caso in cui sia indicato in polizza, ***Strutture Portanti in cemento armato*** *e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:*	*la* ***percentuale di franchigia*** *di cui all'art. 7 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà:* *• raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".*
	il ***limite di indennizzo*** *ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.*

Art. 4 Valore delle cose assicurate

Il valore delle cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) per l' **"Attrezzatura ed arredamento"** in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti**.

Art. 5 Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, Generali Italia S.p.A. rimborsa, complessivamente fino alla concorrenza di euro 20.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le maggiori spese sostenute per:

- **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto **dall'Autorità i residui** del sinistro;
- **rimuovere, depositare e ricollocare** le cose contenute nei locali danneggiati, occupati dal Contraente, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali stessi, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento";
- **l'affitto di altri locali** ove continuare a svolgere l'attività per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150,00 giornaliere e per un massimo di 100 giorni. *Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.*

Art. 6 Esclusioni – Danni da terremoto

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

b) di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;

c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

f) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

*Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia **"Danni da terremoto"** i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.*

Art. 7 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Terremoto

***I**n caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascuna partita assicurata di una franchigia pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza.*

In nessun caso Generali Italia S.p.A. indennizzerà, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla percentuale della somma assicurata della relativa partita indicata in polizza quale "Limite di indennizzo".

GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie operano a integrazione dell'assicurazione principale , se espressamente richiamate in polizza.

Art. 1 Danni da Alluvione, Inondazione

Generali Italia, anche a parziale deroga della lettera b) dell'art. 6 "Esclusioni - Danni da Terremoto", indennizza nei limiti rispettivamente indicati in polizza per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - alle cose assicurate causati da Alluvione e Inondazione.

Art. 2 Esclusioni – Danni da Alluvione, Inondazione

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sulle cose assicurate;

c) dovuti ad Allagamenti e Flash Floods;

d) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;

e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

f) a enti mobili all'aperto;

g) a fabbricati costruiti in aree golenali.

*Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia **"Danni da Alluvione, Inondazione"** i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.*

Art. 3 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Alluvione, Inondazione

In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascuna partita assicurata dello scoperto, con il minimo di un importo pari alla percentuale della somma assicurata indicati in polizza.

In nessun caso Generali Italia S.p.A. indennizzerà, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla percentuale della somma assicurata della relativa partita indicata in polizza, quale "Limite di indennizzo".

Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed alle cose in esse contenute, detta percentuale si dovrà intendere ridotta del 50%.

In quanto richiamata la clausola Eliminazione Limiti locali interrati e seminterrati (Cod. ELLI) la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.

CLAUSOLE SPECIALI (operanti se espressamente richiamate in polizza)

Danni da Allagamento e Flash Floods (Cod. AFF2)

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione" e nell'ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Danni da Alluvione, Inondazione" lettera c), Generali Italia S.p.A., nei limiti indicati nella presente clausola speciale, indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Allagamento e Flash Floods.

Generali Italia S.p.A. non indennizza i danni:

a) coperti dalla garanzia di cui all'art.1 "Danni da Alluvione, Inondazione";

b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di euro 500,00.

In nessun caso Generali Italia S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia Alluvione, Inondazione.

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, alle cose in essi contenute, in nessun caso Generali Italia S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia Alluvione, Inondazione con il limite di Euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia S.p.A. non pagherà per la garanzia Allagamento e Flash Floods, somma superiore a Euro 50.000,00.

Danni da Allagamento e Flash Floods estesa (Cod. AFF3)

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione" e nell'ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell'art. 2) Esclusioni Danni da Alluvione, Inondazione" lettera c), Generali Italia S.p.A., nei limiti indicati nella presente clausola speciale, indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Allagamento e Flash Floods.

Generali Italia S.p.A. non indennizza i danni:

a) coperti dalla garanzia di cui all'art.1 "Danni da Alluvione, Inondazione";

b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20 % con un minimo di euro 500,00.

In nessun caso Generali Italia S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la copertura Alluvione, Inondazione.

Resta comunque convenuto che Generali Italia S.p.A. non pagherà per la garanzia Allagamento e Flash Floods, somma superiore a Euro 50.000,00.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato o il contraente deve:

a. ***fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia S.p.A.[9];***
b. ***avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[10] [11] ;***
c. ***nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia S.p.A., nella quale si indica:***

- ***il momento dell'inizio del sinistro;***
- ***la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.***

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia S.p.A. entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;

d. ***conservare le tracce e i residui: senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;***
e. ***predisporre un elenco dettagliato di:***

- ***danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;***
- ***a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.***

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia S.p.A. o dai periti per le loro indagini e verifiche*.*

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui ai ***punti a****. e* ***b****. si può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo[12].*

Art. 2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il contraente o l'assicurato che:

- ***esagera dolosamente l'ammontare del danno;***
- ***dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;***
- ***nasconde, sottrae o manomette cose salvate;***
- ***adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;***
- ***altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso.***

Art. 3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a. ***direttamente da Generali Italia S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il contraente o persona da lui designata;***
b. ***fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia S.p.A. e uno il contraente, con apposito atto unico.***

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

S***e i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.***

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4 Mandato dei Periti

I periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1 "Obblighi in caso di sinistro";

c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo 4 "Valore delle cose assicurate" della Sezione "Assicurazione Principale";

d. stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e in base ai sottolimiti indicati in polizza.

Per il **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **"Attrezzatura ed arredamento"**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal "valore a nuovo" delle cose assicurate il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- per le **Apparecchiature elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
  - *per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro "valore a nuovo";*
  - *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";*
- *per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro**, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.*

*Per i **"Documenti"**, l'ammontare del danno è dato dalle spese di rifacimento sostenute entro il termine di un anno dal sinistro.*

*Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.*

Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

*Relativamente alle partite **"Fabbricato"** e **"Attrezzatura ed arredamento"**, se dalle stime fatte con le norme di cui all'art. 4 "Valore delle cose assicurate" della sezione "Assicurazione principale" risulta che il valore di una partita eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia S.p.A. risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Art. 7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Per la partita "Fabbricato", *per sinistri di importo complessivo superiore a euro 10.000,00,* ***il "supplemento di indennizzo" è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.***

Il pagamento di tale supplemento, verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;

b) qualora venga scelta l'opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, verrà corrisposto il solo valore d'acquisto.

Art. 8 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, ***se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, se*** *l'Assicurato - a richiesta di Generali Italia S.p.A. - ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto alla lettera e) dell'art. 6 della sezione "Assicurazione principale"* ***ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro****.*

L'assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- ***non prima di 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.***

L'acconto non può comunque superare 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Se il danno interessa la partita "Fabbricato", l'acconto relativo a tale partita è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia S.p.A. può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 5 "Spese supplementari" della Sezione "Assicurazione principale".

---

9 Art. 1914 del Codice civile.

10 Art. 1913 del Codice civile.

11 AVVERTENZA: l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dalle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

12 Art. 1915 del Codice civile.

SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1

Art. 1 Definizioni 1
Art. 2 Oggetto del contratto 3
Art. 3 Operatività subordinata alla "polizza di riferimento" 3
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio - Diritto di ripensamento 3
Art. 5 Durata del contratto e proroga 4
Art. 6 Facoltà di recesso 4
Art. 7 Indicizzazione 5
Art. 8 Aggiornamento del premio alla scadenza 5
Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori 5
Art. 10 Dichiarazioni del Contraente 5
Art. 11 Ispezione delle cose assicurate 5
Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 13 Comunicazione tra le Parti 6
Art. 14 Oneri 6
Art. 15 Rinvio alle norme di legge 6
Art. 16 Foro competente 6

ASSICURAZIONE PRINCIPALE 7

PROTEZIONE AZIENDA - TERREMOTO 7

RISCHIO ASSICURATO 7

Art. 1 Danni da Terremoto 7

COSA PUÒ ESSERE ASSICURATO 7

Art. 2 Cose assicurate 7
Art. 3 Caratteristiche costruttive del fabbricato 7
Art. 4 Valore delle cose assicurate 8
Art. 5 Spese supplementari 8
Art. 6 Esclusioni - Danni da terremoto 8
Art. 7 Franchigia, scoperto e limite indennizzo - Danni da Terremoto 9

GARANZIE FACOLTATIVE 10

Art. 1 Danni da Alluvione, Inondazione 10
Art. 2 Esclusioni - Danni da Alluvione, Inondazione 10
Art. 3 Franchigia, scoperto e limite indennizzo - Danni da Alluvione, Inondazione 10

CLAUSOLE SPECIALI 10

Danni da Allagamento e Flash Floods (Cod. AFF2) 10
Danni da Allagamento e Flash Floods estesa (Cod. AFF3) 11

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 12

Art. 1 Obblighi in caso di sinistro 12
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno 12
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno 12
Art. 4 Mandato dei Periti 12
Art. 5 Determinazione del danno 13
Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale) 13
Art. 7 Pagamento dell'indennizzo 13

Art. 8 Anticipo sul pagamento dell’indennizzo 14
Art. 9 Limite massimo dell’indennizzo 14

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com